

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 10° SANITA' VETERINARIA

**Stabilimento di Sottoprodotti di Origine Animale n. ABP 5401 sito in Favara (AG) ditta
“ Bipower 2 S.r.l. ” – Proroga del riconoscimento.**

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”*.
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente *“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”*.
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca *“Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale”*;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 che reca *“Disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136”* e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute n. 02441 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato adottato l'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, rep. Atti n. 20/CU, relativo a *“Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n.33 del 17 luglio 2019, *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni.”*
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 63 del 13 febbraio 2018, è

stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute alla Dottoressa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il decreto n. 2025/2019 del 13/09/2019, con il quale lo stabilimento di sottoprodotti di Origine animale dell'impresa "Biopower 2 S.r.l.", P.I002579970845, con sede legale nel comune di Rovereto (TN), Piazza Della Manifattura n. 1 e sede operativa nel comune di Favara (AG), nella C.da Pongi Funghi s.n.c., è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di mesi tre all'esercizio dell'attività di: Sezione: III; Settore: Combustione; Categoria 3; Prodotti: derivati dei grassi, con l'attribuzione dell'approval number ABP 5401;

VISTA la nota prot. n. 0211252 del 16/12/2019, assunta al protocollo di questo Dipartimento al prot. n. 80324 del 17/12/2019, con la quale il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'A.S.P. di Agrigento ha chiesto la proroga del decreto di riconoscimento condizionato poiché l'impianto non è ancora in funzione;

CONSIDERATO che il D.A. n. 2441 del 18/12/2013, prevede che il riconoscimento condizionato può essere prorogato a condizione che l'intera durata non superi i sei mesi;

RITENUTO di dovere accordare la proroga della validità del proprio decreto n. 2025/2019 del 13/09/2019 ai sensi del D.A. n. 2441 del 18/12/2013, per ulteriori tre mesi;

DECRETA

Articolo unico

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, ai sensi del D.A. n. 2441 del 18/12/2013, la validità del decreto dirigenziale n. 2025/2019 del 13/09/2019 è prorogata di mesi tre.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento ed inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per la notifica alla ditta interessata.

Palermo, 09/01/2020

F.to

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del Servizio
(Pietro Schembri)

Il Dirigente dell'U.O. 10.01
(Marcello Vento)

L'estensore
(Antonio Maestri)

